

*Concordato preventivo e scioglimento del contratto di consorzio  
costituito in forma societaria*

Tribunale di Modena, 18 gennaio 2016. Giudice Laura Galli.

**Concordato preventivo - Contratti pendenti - Contratto di  
consorzio in forma societaria - Scioglimento - Ammissibilità**

*Tra i contratti pendenti di cui può essere autorizzato lo  
scioglimento ai sensi dell'art. 169-bis, comma 1, legge fall. (così  
come modificato dall'art. 8 del d.l. n. 83 del 2015 convertito in l. n.  
6 del 2015) rientra anche – con riferimento al singolo rapporto  
sociale - il contratto di consorzio costituito in forma societaria.*

*(Massima a cura di Rolandino Guidotti - riproduzione riservata)*

Tribunale di Modena

Il Giudice, dott.ssa Laura Galli, delegato nella procedura per  
l'ammissione al concordato preventivo n. 21/2015 di Impresa di  
costruzioni S. dott. ing. V. S. geom. G. spa;  
ha pronunciato il seguente:

Decreto

vista l'istanza ai sensi dell'art. 169 bis l.fall. di autorizzazione allo  
scioglimento del contratto consortile con il Consorzio M. Soc. Cons. P.a,  
già sospeso nel decreto di ammissione alla procedura di concordato del  
06.11.2015;  
sentite le parti all'udienza del 16.12.2015 e lette le rispettive memorie;  
letto il parere del Commissario Giudiziale in calce alla richiesta;

osserva

Il consorzio è comparso all'udienza depositando memoria in cui  
deduceva, in primo luogo l'inammissibilità dell'istanza per inapplicabilità  
dell'art. 169 bis l.fall. al contratto di società consortile e, nel merito, la  
liquidazione in suo favore di un indennizzo pari ad € 155.000;  
Ora, il contratto di consorzio regola forme di cooperazione tra imprese  
(art. 2602 c.c.), con cui gli imprenditori consorziati mirano al  
conseguimento di un vantaggio economico diretto nell'esercizio della  
propria attività (es. risparmio di spesa o maggior ricavo); il connotato  
essenziale del consorzio è la costituzione di un'organizzazione comune  
per il compimento degli atti necessari per l'esecuzione del programma  
consortile che, nel caso in cui il consorzio svolga attività esterna, è anche  
provvista di soggettività giuridica e costituisce centro autonomo di  
imputazione. Gli scopi tipici del contratto di consorzio, di coordinamento  
interaziendale, possono, inoltre, costituire l'oggetto sociale di una società  
consortile, dal momento che la produzione di servizi ausiliari alle imprese  
dei soci è certamente suscettibile di costituire oggetto di esercizio in  
comune di attività economica ai sensi dell'art. 2247 c.c., con applicazione  
delle norme stabilite per il tipo societario prescelto. Si tratta, dunque, di  
un contratto plurilaterale in cui lo scioglimento può delinarsi  
limitatamente alla singola partecipazione del socio, senza che ciò  
comporti l'inapplicabilità in astratto della disciplina di cui all'art. 169 bis

l.fall. che si deve declinare alla peculiarità del tipo contrattuale (si veda sul punto la sentenza della suprema Corte n. 6734 del 24/03/2011 che ritiene applicabile l'art. 72 l.fall. al rapporto societario). Il contraddittorio è, inoltre, stato correttamente instaurato nei confronti del consorzio, quale soggetto passivamente legittimato, non essendovi litisconsorzio necessario di tutti i soci (si veda, a riguardo, Cass. 1040/2009 in tema di liquidazione della quota del socio).

Ciò posto, la norma richiede poi che le prestazioni siano ineseguite da entrambe le parti, e che lo scioglimento sia funzionale al concordato al fine di liberarsi da un obbligo contrattuale divenuto troppo oneroso. Nel caso che occupa, il consorziato è tenuto ogni anno al versamento pro quota dei mezzi finanziari necessari alla società consortile per il perseguimento dell'oggetto sociale nonché del corrispettivo per i servizi prestati (i costi previsti per il 2016 ammontano ad € 50.000), mentre il consorzio è tenuto a fornire ai consorziati assistenza tecnica, commerciale, progettuale, finanziaria, oltre a partecipare a gare di appalto, operando per conto dei soci consorziati cui poi far eseguire direttamente i lavori; il contratto può dirsi, pertanto, pendente. Con riferimento, infine, alla strumentalità dello scioglimento del contratto al concordato, da un lato, è evidente l'eccessiva onerosità delle obbligazioni del contratto stante l'inadempimento dei propri obblighi da parte dell'impresa, dall'altro, i minori oneri da riconoscere al consorzio comporterebbero un incremento del risultato dell'attività di impresa da destinare ai creditori concordatari. Lo scioglimento appare in definitiva necessario per il superamento della crisi e utile rispetto al soddisfacimento dei creditori concordatari per cui può essere autorizzato. La soluzione della controversia tra debitore e Consorzio relativa alla misura dell'indennizzo deve essere, invece, risolta nell'ambito di un giudizio ordinario di cognizione, potendo il giudice delegato intervenire in via provvisoria soltanto nei limiti e per gli effetti di cui all'articolo 176, comma 1, l.fall. ammettendo in tutto o in parte il credito contestato ai soli fini del voto per il calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi la pronuncia definitiva sulla sussistenza del credito stesso.

P.Q.M.

Concede ai sensi dell'art. 169 bis l.fall. l'autorizzazione allo scioglimento dal contratto di consorzio individuato nell'istanza della proponente in data 18.11.2015 Rigetta l'istanza di liquidazione di indennizzo avanzata dal Consorzio.

Si comunichi alle parti e al Commissario Giudiziale.